



COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

Provincia di Messina

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 06.05.2024

Art. 1

Principi generali

Il Comune di Castell'Umberto, volendo garantire, nell'ambito del proprio territorio, attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari residenti nel comune e/o in comuni limitrofi.

In particolare, il volontariato comunale individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, definisce un insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, da singoli cittadini, anche raccolti in gruppo, a favore della comunità locale per soli fini di solidarietà ed impegno civile.

L'instaurazione dei rapporti con i singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

L'Amministrazione Comunale non può, in alcun modo, avvalersi di singoli volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità o, comunque, attività che possano comprometterne l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali dei volontari.

Il Comune non può avvalersi dell'opera volontaria dei propri dipendenti, collaboratori ed altri prestatori d'opera professionale a favore dell'amministrazione comunale.

Art. 2

Criteri generali di impiego

Le attività da affidare ai sensi del presente regolamento, in quanto espressione di contributo costruttivo alla Comunità civile ed allo sviluppo dei servizi comunali di pubblica utilità, saranno conferite esclusivamente a volontari, sia con impiego singolo che di gruppo.

Le attività riguarderanno, a titolo esemplificativo, i seguenti settori:

- Socio-assistenziale e socio-educativo;
- Tutela ambientale;
- Valorizzazione del territorio comunale;
- Cura e sorveglianza di spazi comunali;
- Sicurezza stradale;
- Cultura e tempo libero;
- Sport e turismo.

I volontari, nell'espletamento della propria attività, potranno essere coadiuvati da personale e mezzi dell'Ente Comunale.

La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare ulteriori ambiti di intervento dei volontari.

Art. 3

Modalità e criteri di affidamento

Chi intende svolgere attività di volontariato, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.4, deve presentare, in qualsiasi periodo dell'anno, relativa istanza.

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'ufficio di segreteria del Comune e sul sito web istituzionale.

Gli interessati, al momento della richiesta di iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità per tutte o anche solo per alcune delle attività di cui all'articolo 2.

Le richieste di iscrizione verranno esaminate dal Responsabile Area Affari Generali, che, dopo aver sentito il/i Responsabile/i del/i Settore/i cui ineriscono le richieste medesime, dichiara ammessa l'istanza, procedendo all'inserimento del volontario in un apposito elenco all'uopo predisposto o disporrà, eventualmente e motivatamente, il diniego dell'iscrizione.

Art. 4

Requisiti soggettivi necessari

Al fine di potere svolgere le predette attività di volontariato, ai sensi del presente regolamento, gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- 1) Età non inferiore ai 18 anni;
- 2) residenza nel Comune di Castell'Umberto e/o in Comuni limitrofi;
- 3) godimento dei diritti civili e politici;
- 4) idoneità psicofisica e culturale allo svolgimento dell'attività, in relazione alle caratteristiche operative proprie della medesima attività;
- 5) per i cittadini extracomunitari, è necessario essere muniti di permesso di soggiorno in corso di validità.

Art. 5

Qualificazione giuridica e fiscale dell'incarico

L'attività svolta dai volontari, di cui al presente Regolamento, non va intesa come sostitutiva di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuta indispensabile a garantire le ordinarie attività di lavoro svolte dal personale dipendente dell'Ente comunale, nel cui ambito operativo si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo, pertanto, un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.

L'incarico, inoltre, si intende revocabile in qualsiasi momento per :

- recesso di una delle parti, con preavviso di giorni cinque;
- sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle predette attività.

In caso di revoca, il volontario verrà cancellato dal relativo elenco.

Art. 6

Impegno dei volontari

L'attività svolta dai volontari non può eccedere le 18 ore settimanali e/o le 72 ore mensili e durerà fino alla conclusione dell'avvenimento in relazione al quale l'attività medesima viene espletata o, comunque, per il tempo individuato dal Responsabile dell'Area competente e comunicato al volontario.

L'attività medesima non potrà essere retribuita dal Comune di Castell'Umberto, né dagli eventuali beneficiari dell'attività posta in essere dagli stessi volontari.

Art. 7

Modalità organizzative

I volontari da coinvolgere nelle singole e specifiche attività vengono scelti dal Responsabile del settore competente.

A ciascun volontario sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento, con indicati i dati anagrafici e la foto, attestante la qualifica di "volontario".

Il Responsabile dell'Ufficio comunale competente per il settore cui è riconducibile ciascun servizio provvederà, avvalendosi del personale comunale, ad organizzare, verificare ed accertare l'attività svolta dal volontario.

Al volontario potranno essere assegnati mezzi, strumenti e dotazioni del Comune, attinenti all'attività da svolgere, per il tempo strettamente necessario rispetto all'attività medesima, secondo la vigente normativa di riferimento.

Il volontario è tenuto al corretto uso e alla custodia di quanto allo stesso assegnato.

L'assegnazione di cui sopra dovrà risultare da verbale di consegna del Responsabile dell'area competente, nel quale saranno indicati anche i tempi e le modalità di custodia e di riconsegna degli stessi.

Art. 8

Tutela e assicurazione

Tutti i volontari impiegati saranno tutelati con polizza assicurativa per i rischi connessi all'attività espletata, che sarà cumulativa e a copertura dei rischi per morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT).

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

Art. 9

Doveri dei volontari

Ciascun volontario, pena la revoca dell'incarico, è tenuto a:

- svolgere l'attività con la massima diligenza nell'interesse pubblico e con osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento;
- rispettare le indicazioni e gli orari prestabiliti per lo svolgimento delle predette attività;
- tenere un comportamento, verso chiunque, improntato alla massima correttezza ed educazione;
- tenere, nei confronti dei funzionari e dipendenti comunali, un comportamento ispirato al rispetto e alla piena collaborazione;
- comunicare tempestivamente al competente Ufficio comunale eventuali assenze e/o impedimenti a svolgere le attività di volontariato assegnate;
- segnalare all'Ente e, per esso, al competente Ufficio, fatti e circostanze che richiedano l'intervento del personale comunale.

Art. 10

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in pendenza del presente regolamento sarà competente il Tribunale di Patti.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali) i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), saranno trattati dal Comune di Castell'Umberto per le finalità connesse al presente regolamento.

Art. 12

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio a quanto stabilito dalle vigenti normative statali e regionali nonché dai vigenti Regolamenti comunali.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo on-line del Comune, a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.